

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che il personale amministrativo della giustizia sia posto nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni, anche al fine di contribuire ad arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/31. Bonito.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per

quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento delle misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia settentrionale.

9/2055/32. Carloni.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di

reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia centrale.

9/2055/33. Lucidi.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccet-

tabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia meridionale.

9/2055/**34**. Grillini.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e

della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo alle aree ricomprese nell'Italia insulare.

9/2055/**35**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la

possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano gravi carenze e disfunzioni organizzative e logistiche.

9/2055/**36**. Amici.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano allarmanti livelli di sovraffollamento.

9/2055/**37**. Barbieri.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.

9/2055/38. Bellini.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale

di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena.

9/2055/**39**. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà detentive ove già oggi si registrano allarmanti livelli di sovraffollamento.

9/2055/**40**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dal-

l'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.

9/2055/41. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione annuale su tutte le misure finanziarie ed organizzative adottate al fine di prevenire il possibile deterioramento della condizione carceraria a seguito del prodursi degli effetti del provvedimento in esame.

9/2055/42. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi

necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento della misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

presentare al Parlamento una dettagliata relazione semestrale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di prevenire il possibile deterioramento della condizione carceraria a seguito del prodursi degli effetti del provvedimento in esame.

9/2055/**43**. Montecchi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di

una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/**44**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di mezzi e strutture operative per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/45. Cialente.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione

delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

9/2055/46. Filippeschi.

La Camera,

premessò che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed effi-

cacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla mafia.

9/2055/47. Petrella.

La Camera,

premessò che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con

conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla 'ndrangheta.

9/2055/**48**. Minniti.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di

adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla camorra.

9/2055/**49**. Bova.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate

esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie e personale per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia richiesta, anche al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati, avendo particolare riguardo a quelle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla sacra corona unita.

9/2055/**50**. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su

tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia (la parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzione giudicante.

9/2055/**51**. Sandi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare

adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzione requirente.

9/2055/**52**. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parla-

mentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione semestrale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di potenziare le strutture ed il personale della magistratura, del personale amministrativo della giustizia e della polizia giudiziaria.

9/2055/**53**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione annuale su tutte le misure finanziarie e organizzative adottate al fine di potenziare le strutture ed il personale della magistratura, del personale amministrativo della giustizia e della polizia giudiziaria.

9/2055/54. Tocci.

La Camera,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla mafia.

9/2055/55. Tolotti.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla 'ndrangheta. 9/2055/**56**. Vianello.

La Camera,

premessi che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

tuttavia, le soluzioni individuate, con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla camorra. 9/2055/**57**. Zunino.